

SOMMARIO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E

SERVIZI ADP PER SOGEI - ID 1835

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	7
ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA	9
ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	10
ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	11
ARTICOLO 9 – SERVIZI SPECIALISTICI	12
ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	13
ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	15
ARTICOLO 12 - PENALI	15
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO	17
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	18

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI	19
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	23
ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	23
ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	24
ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA	24
ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA	24
ARTICOLO 23 - RECESSO	25
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE	26
ARTICOLO 25 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	28
ARTICOLO 26 - INCOMPATIBILITÀ	28
ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	28
ARTICOLO 28 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	29
ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	29
ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO	29
ARTICOLO 31 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	29
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	30

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2015 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Sogei")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 69710883CD;
- i) il DUVRI generico verrà integrato da Sogei e con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"- Patto di integrità definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
- c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- h. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- i. dal documento "Privacy" redatto dalla Committente consultabile sul sito www.sogei.it;
- j. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- k. dal patto di integrità;
- l. dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa;
- m. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- n. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip- nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei S.p.A. -prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. _____.

6. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile delle attività, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 2 giorni

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

dalla stipula.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

- a) licenze software, come meglio precisato nell'Allegato "I" – Dichiarazione di offerta economica (Tabella A);
- b) servizi di manutenzione sulle licenze software e sui lettori di badge, come meglio precisato nell'Allegato "I" – Dichiarazione di offerta economica (Tabelle B1, B2 e C);
- c) servizi professionali, come meglio precisato nell'Allegato "I" – Dichiarazione di offerta economica (Tabella D).

Si precisa che i beni oggetto di fornitura di cui alla precedente lett. a), nonché i prodotti realizzati, anche a fronte di interventi, nell'ambito dei servizi di cui alla lettera c), vengono forniti unitamente al servizio di manutenzione in garanzia, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla Data di accettazione della fornitura.

2. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'allegato 'II' - Capitolato tecnico.

3. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, *output, deliverable*, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.

6. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Sogei si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; Sogei comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. Sogei si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Sogei comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, Sogei eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

4. Sogei si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, Sogei potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula. Si specifica che la manutenzione in garanzia per i software forniti e per quelli sviluppati nell'ambito dei servizi professionali avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dall'accettazione della fornitura.

2. Per i servizi di manutenzione dei lettori di badge e delle relative licenze, fermo il termine massimo di 36 (trentasei) mesi cui al precedente comma 1, la durata è specificata nell'Allegato "II" - Capitolato tecnico.

3. L'avvio dell'esecuzione delle attività nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.

4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e

delle competenze a personale Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.

5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Unitamente alla consegna delle licenze, nel termine di cui al successivo art. 6.1, salvo diversa indicazione di Sogei, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale 'asset_software@sogei.it' secondo il seguente formato:

Repertorio Contratto	Produttore	Nome licenza	Quantità	Unità di misura	Versione	Sistema operativo	Part number

2. I beni dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.

3. Il Fornitore dovrà trasmettere allo stesso indirizzo, ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.

4. Per i moduli software sviluppati dovranno essere indicate le informazioni necessarie alla installazione del software realizzato negli ambienti di test e validazione, nonché la manualistica d'uso.

5. Qualora non pervengano per iscritto all'interno del verbale di Consegna le segnalazioni di anomalie, errori o difformità, entro i 5 giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti ADP, la consegna si intenderà accettata. Il Fornitore effettuerà le eventuali modifiche a proprio carico entro 3 giorni, se non diversamente indicato. I prodotti non verranno accettati fino a che tutte le anomalie non verranno rimosse.

6. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Sogei sita in Roma via Mario Carucci 99 e/o dell'Amministrazione – o altra diversa sede di Sogei e/o dell'Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico. I servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), per quanto riguarda la manutenzione dei lettori di badge, saranno svolti presso le sedi territoriali dell'Agenzia del Demanio ove sono installate le apparecchiature.

7. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

8. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro 5 giorni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

2. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, l'Impresa dovrà procedere alla presa in carico dell'affidamento, nonché all'individuazione del relativo Responsabile dell'Affidamento.

3. Entro 5 (cinque) giorni dalla riunione di start-up, il Responsabile dell'Affidamento dovrà sottoporre al Direttore dell'esecuzione un **"verbale di affidamento"** contenente la descrizione delle attività, dei tempi e dei costi previsti per l'affidamento, oltre a piano di test e standard di qualità e di produzione. Le modalità di presa in carico ed esecuzione degli affidamenti sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico.

4. La consegna dei prodotti, per ogni affidamento, sarà formalizzata, ai sensi del precedente articolo 5, per il tramite di appositi **'verbali di consegna'**, e dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini previsti nel relativo **'verbale di affidamento'**, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Sogei si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

6. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

7. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

8. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei **"verbali di affidamento"**, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

9. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

10. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 7 "Verifica di conformità".

11. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

12. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Tutti i prodotti forniti ed i servizi erogati saranno sottoposti a verifica di conformità, secondo le disposizioni del Capitolato Tecnico e del presente Contratto.
2. Della data di verifica di conformità si darà apposita comunicazione all'Impresa che vi potrà partecipare; al termine della suddetta verifica la Sogei darà comunicazione formale all'Impresa.
3. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'esecuzione, per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto dal 'verbale di affidamento'.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura ovvero "Data di accettazione del Servizio", da parte della Sogei ed, in tal caso, l'Impresa potrà procedere alla relativa fatturazione, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 14.
5. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, l'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione delle stesse, secondo i tempi di ripristino indicati nel successivo articolo 8. In tal caso, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* dal momento in cui la Sogei riterrà eliminate le citate anomalie.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali previste nel contratto. Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione".
8. Le specifiche modalità di verifica, in relazione a ciascun oggetto di fornitura, sono meglio dettagliate nell'Allegato "II" – Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

9. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
11. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica e le informazioni di dettaglio sul bene, necessarie per la presa in carico, da parte di Sogei.
12. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), per un periodo di 36 mesi. Per i servizi di manutenzione dei lettori di badge e delle relative licenze, la durata è specificata nelle tabelle del paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia -nuove *release* che nuove versioni dei Prodotti.
5. Le specifiche modalità di ciascuna tipologia di servizio di manutenzione sono meglio precisate nell'Allegato 'II' – Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

6. La Sogei comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, mediante contatto telefonico al numero a disposizione per l'Assistenza tecnica telefonica ovvero, per i servizi di manutenzione "full assistance" previsti per la componente HW, al CRM ADP.

7. In particolare, per le attività di manutenzione in garanzia, che consistono nella diagnosi e correzione di tutte le anomalie ed errori riscontrati durante l'esercizio e riconducibili alle attività di realizzazione del software, i malfunzionamenti verranno notificati dalla SOGEI all'impresa attraverso un apposito modulo di Comunicazione di Rilevazione Errori, contenente:

- la descrizione dettagliata dell'anomalia riscontrata, eventualmente corredata di allegati esplicativi;
- il livello di impatto sull'operatività del sistema, in termini di:
 - anomalia bloccante, se compromette l'operatività delle principali funzionalità dell'applicazione;
 - anomalia grave, se interdice l'utilizzo di una funzionalità;
 - anomalia lieve, se comporta solo appesantimento dell'operatività ma non la compromette;
- eventuali soluzioni di bypass adottate dalla SOGEI nel caso di anomalie bloccanti per ripristinare almeno in parte l'operatività del sistema;
- la data richiesta per la chiusura dell'intervento.

8. Salvo diversa intesa tra la SOGEI e l'Impresa, le anomalie, di cui al precedente comma, debbono essere rimosse:

- a) entro 4 ore lavorative, per anomalia bloccanti o gravi;
- b) entro 8 ore lavorative, per anomalie lievi.

9. L'Impresa potrà comunicare la rimozione dell'anomalia per le vie brevi, (fax o e-mail) ma è tenuta comunque a restituire il modulo di Comunicazione di Rilevazione Errori completato con la data e l'ora di comunicazione di chiusura dell'intervento, la descrizione degli interventi effettuati sul software e le eventuali modifiche della documentazione.

10. Per ore lavorative si intende l'intervallo orario tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 18.00 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

11. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei termini previsti al precedente comma 7 darà luogo all'applicazione delle penali previste dall'art. 12.

12. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche un workaround (i.e. soluzione temporanea) o l'effettuazione di una riparazione di emergenza o l'implementazione di una procedura operativa alternativa che riduca l'impatto del malfunzionamento rilevante. L'Impresa si impegna a dare pronta comunicazione alla Sogei dell'implementazione ed attivazione di una soluzione temporanea del malfunzionamento. Entro un periodo di tempo ragionevole a partire dalla comunicazione l'Impresa comunicherà alla Sogei una stima ragionevole delle modalità e dei tempi necessari per la risoluzione in via definitiva.

13. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 13 "Corrispettivo".

ARTICOLO 9 – SERVIZI PROFESSIONALI

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali, di cui all'art. 2 comma, comma 1, lett. c), con le modalità previste nell'Allegato "II" - Capitolato tecnico, per un periodo di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto. In particolare, l'effort sarà quantificato in GG/PP, secondo quanto indicato nel relativo verbale di affidamento.
2. Il Fornitore prende atto che per i servizi specialistici, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 1.280 giorni. La Sogei si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
3. I servizi professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono:
 - aggiornamento del software applicativo con le correzioni software (patch) rilasciate dal produttore;
 - installazione e gestione degli ambienti di sviluppo e test;
 - analisi dei comportamenti non standard, o imprevisti, dei sistemi e realizzazione dei necessari interventi correttivi;
 - individuazione delle patch necessarie, a fronte di malfunzionamenti o modifiche alle normative;
4. Le giornate di supporto che l'impresa dovrà mettere a disposizione saranno preventivamente pianificate, e formalizzate nel '**verbale di affidamento**', che andrà sottoscritto dal fornitore, entro 5 (cinque) giorni dalla riunione di start up.
5. Le risorse per l'esecuzione dei servizi, dovranno essere messe a disposizione, entro il termine previsto nel Capitolato tecnico e con il mix previsto nel 'verbale di affidamento', pena l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo 12.
6. L'orario del servizio di supporto sarà dalle 09.00 alle 13.00 e tra le 14.00 e le 18.00, dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
7. Al termine di ciascun mese, per i servizi di supporto specialistico e per il servizio di assistenza tecnica e interventi urgenti a richiesta, il Responsabile delle attività predisporrà una "**Dichiarazioni delle Prestazioni Rese (DPR)**" dichiarando l'impegno, in termini di giorni persona, effettivamente erogato, e la descrizione di quanto svolto. Tale consuntivo dovrà essere firmato, per accettazione, dal Direttore dell'esecuzione, ed allegato alla fatturazione. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 7.
8. Al termine di ciascun mese, per il servizio di manutenzione delle applicazioni esistenti, il Responsabile delle attività predisporrà una "**Dichiarazioni degli Interventi Effettuati (DIE)**", dichiarando l'impegno, gli interventi effettuati, la descrizione di quanto svolto ed il relativo esito. Tale dichiarazione dovrà essere firmata, per accettazione, dal Direttore dell'esecuzione, ed allegato alla fatturazione. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dando a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. In considerazione della particolare natura dell'incarico affidato alla SOGEI dall'Amministrazione Finanziaria e dei vincoli gravanti sul personale addetto all'espletamento dell'incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il personale dell'Impresa dovrà rispondere oggettivamente ai requisiti di curriculum previsti dalle figure professionali. Pertanto l'Impresa si impegna alla sostituzione della risorsa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di esplicita richiesta da parte di Sogei, e a garantire, nel frattempo, la continuità del team di lavoro, pena l'applicazione delle penali previste dall'art.12. Qualora la Sogei, trascorsi i primi 10 giorni dalla messa a disposizione delle risorse, non comunicasse la non approvazione delle stesse, queste ultime risulteranno automaticamente approvate.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, entro due giorni dalla stipula, del contratto, il nominativo del **Responsabile delle attività**, comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Sarà cura del Responsabile delle attività verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna della documentazione prevista e l'assoluta e continua indipendenza del personale impiegato, da Sogei e dall'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile delle attività, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei iii) inserite nell'organizzazione di Sogei.
8. Il Fornitore si impegna altresì a fornire, entro 3 (tre) giorni da ciascuna richiesta di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

affidamento, il nominativo del **Responsabile dell'affidamento**, comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Sarà cura del Responsabile dell'affidamento garantire la gestione operativa dall'affidamento, fino alla sua conclusione.

9. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile delle attività, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

10. La Sogei si riserva il diritto di richiedere, in caso di inadeguatezza e/o inadempimenti, la sostituzione del Responsabile dell'Affidamento, con le modalità di cui al precedente comma 5.

ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016:

i) in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sogei pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

4. Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Sogei provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna delle licenze software, rispetto a quanto indicato nel Contratto, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerotreoermille) dell'importo complessivo contrattuale.

2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo, per cause ad esso direttamente imputabili, nel rispetto dei termini per l'erogazione delle attività e ogni altra prestazione prevista dall'Allegato "II" – Capitolato tecnico, così come espresse nel verbale di affidamento, Sogei si riserva di applicare una penale pari a allo 0,1‰ (zerounoermille) dell'importo complessivo contrattuale;

3. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell'individuazione del Responsabile dell'affidamento e presa in carico del servizio, rispetto al termine previsto all'art. 6, comma 1, la Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 0,1‰ (zerounoermille) dell'importo complessivo contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

4. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, di cui all'art. 7, comma 6, qualora i vizi accertati non siano eliminati, entro il termine massimo assegnato da Sogei, per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato, la Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) dell'importo complessivo contrattuale;
5. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo maturato, rispetto ai termini di cui all'art. 8 comma 8, del Contratto, nella eliminazione delle anomalie, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari al 0,5‰ (zerocinquepermille) dell'importo complessivo contrattuale, enei casi di anomalie 'bloccanti o gravi', ed una penale pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) dell'importo complessivo contrattuale, nei casi di 'anomalie lievi'.
6. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo, nella sottoscrizione del verbale di affidamento, rispetto al termine previsto all'art. 9, comma 4, la Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 0,1‰ (zerounpermille) dell'importo complessivo contrattuale.
7. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione delle risorse per le attività del servizio, rispetto al termine previsto all'art. 10, comma 5, la Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 0,4‰ (zerotropemille) dell'importo complessivo contrattuale
8. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora lavorativa di ritardo, nella dotazione, a propria cura e spese, presso le proprie sedi delle strutture logistiche, degli ambienti tecnologici di riferimento, conformi a quanto previsto nell'Allegato 'II' – Capitolato tecnico (par. 5), la Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) dell'importo complessivo contrattuale.
9. Il Fornitore prende atto che, per ogni affidamento in cui venga riscontrato il caso di mancato rispetto dei mix professionali previsto nell'Allegato 'II' – Capitolato tecnico (par. 1,19), la Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) dell'importo complessivo contrattuale.
10. Il fornitore prende atto che Sogei si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00=(mille/00), per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 0,5% = (zerovirgolacinque%) dell'importo complessivo contrattuale;
 - immissione nella rete interna della Sogei e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al , fino ad un massimo pari al 0,5%=(zerovirgolacinque%) dell'importo complessivo contrattuale.
11. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile delle fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. 10, Sogei applicherà la penale *una tantum* pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
13. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

14. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Sogei l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Sogei dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni e servizi, di cui all'art. 2, comma 1, **comprensivo degli oneri per rischi interferenziali (pari a zero)**, è pari ad € _____, __ = (____/____), al netto di IVA, ed è così composto:

- a) Il corrispettivo massimo contrattuale per le licenze, di cui all'art. 2, comma 1, lett a), è pari a € _____, __ = (____/____);
- b) Il corrispettivo massimo contrattuale per i servizi di manutenzione sulle licenze software e sui lettori di badge, di cui all'art.2, comma 1, lett b), è pari a € _____, __ = (____/____);
- c) Il corrispettivo massimo contrattuale per i servizi professionali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), è pari a € _____, __ = (____/____), ove il prezzo unitario (per giorno/persona), per la **Figura A – Esperto**, è pari a € _____, __ = (____/____), per la figura di **Figura B – Specialista di prodotto senior**, è pari a € _____, __ = (____/____), per la **Figura C – Specialista di prodotto junior**, è pari a € _____, __ = (____/____).

Si precisa inoltre che, ai sensi 95, comma 10, D.lgs n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____,00 (_____/00).

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) per l'importo relativo ai corrispettivi (licenze), di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura, in unica soluzione, a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura";
 - b) per l'importo relativo ai corrispettivi (manutenzione), di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), l'Impresa potrà emettere fatture, in rate trimestrali posticipate, successivamente a ciascuna "Data di accettazione del servizio";
 - c) per l'importo relativo ai corrispettivi (supporto), di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), l'Impresa potrà emettere fatture, mensili posticipate, sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati o pianificati per i servizi affidati in modalità a corpo a decorrere da ciascuna "Data di accettazione del servizio".
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che :
 - - le fatture, di cui al comma 1 lett. a), dovranno essere prodotte unitamente a relativo

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

verbale positivo di verifica di conformità;

- - le fatture, di cui al comma 1, lett. b), dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
- - le fatture di cui al comma 1, lett. d), dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità e, ove richiesto, dalle Dichiarazione delle Prestazioni Rese (DPR), e dalle Dichiarazione degli Interventi Effettuati (DIE), vistate dal direttore dell'esecuzione.

6. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 69710883CD, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.

7. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

9. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

10. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Sogei S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi

di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Sogei S.p.A. per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.sogei.it, sezione "Società Trasparente".

4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti da Sogei S.p.A. per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, Sogei S.p.A. ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da Sogei S.p.A.; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di Sogei S.p.A. in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che Sogei S.p.A. potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, Sogei S.p.A. potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Sogei.

9. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SOGEI, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SOGEI e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Sogei acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa si impegna a manlevare e tenere indenne Sogei da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Sogei.
4. Sogei si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Sogei.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

giudizialmente contestato.

ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Sogei sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - i. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - ii. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Sogei.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23 - RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all' Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

1. La Committenza , senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- sono state superate le soglie fissate dalla committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Sogei, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- nei casi di cui ai seguenti articoli : "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Cauzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001".

2. La Committente deve risolvere il contratto:

- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;

3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Sogei ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Sogei potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Sogei, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Sogei incamererà la garanzia definitiva.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 26 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del

contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, , il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Sogei. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 28 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Sogei S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e Sogei S.p.A.. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Sogei S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sogei S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile da Sogei S.p.A. all'atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Sogei per legge.

2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO

1. 1.Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 31 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 32 - Clausola Best Customer

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Sogei.

Roma, lì _____

Sogei S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 5 "Luogo consegna dei beni e di esecuzione servizi" i, art. 6 "Termini di consegna" art. 7 "verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. 10 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 11 "Inadempienze retributive e contributive", art. 12 Penali, art. 13 "Corrispettivo", art. 14 "Fatturazione e pagamento", art. 16 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 17 "Trattamento dati personali", art. 18 "Obblighi di riservatezza", art. 21 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "garanzia definitiva", art. 23 "Recesso", art. 24 "Risoluzione", art. 25 "Condizione particolare di risoluzione", art. 26 "Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito", art. 28 "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", art. 30 "Foro esclusivo", art. 31 "Subingresso nel contratto", art. 32 "Clausola Best Customer".

L'Impresa
il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei - ID 1835

Allegato 3 - Schema di contratto